

Sentenza 28/11/1983 ii Costantino Maleno (cd. 'Rosso-Torino')

V
 RS

ALDOVRANCI KARA

Le ampie dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, all'autorità giudiziaria rispondendo ai requisiti dell'articolo 3 comma 1°, legge 304/82; arrivata alla dissociazione in modo graduale, superate le remore derivanti da legami con persone ancora schierate in favore della lotta armata, le sue dichiarazioni hanno il valore di preziosa conferma dell'attendibilità altrui ed altresì quello della novità relativamente ad alcuni episodi che essa stessa ha portato a conoscenza dell'A.G..

La condotta processuale, l'opportunità di contenere la pena in termini che consentono l'immediato reinserimento dell'imputato nella vita civile inducono a riconoscere altresì le circostanze attenuanti generiche prevalen-

speciale sopra indicata.

Uniti tutti i delitti col vincolo della continuazione si reputa in concreto più grave il delitto di rapina aggravata alla Cassa Rurale di Derzo e Lodrone contestato sub 319; partendo dalla pena edittale prevista per la rapina semplice, in esito al giudizio di prevalenza delle attenuanti, si reputa adeguata la pena base di anni quattro di reclusione e £. 1.200.000 di multa, ~~diminuita~~ ad anni due e £. 600.000, ex art. 3, 1° comma legge 304/82 ed al tresì ad anni uno e mesi quattro e £. 400.000, ex art. 62 bis. Per i delitti in continuazione appare adeguato l'aumento di anni uno e mesi otto di reclusione e lire 200.000 di multa determinando così la pena complessiva in anni tre di reclusione e £. 600.000 di multa.

Potendosi fondatamente presumere che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere altri reati, si concede allo stesso il beneficio della sospensione della pena per anni dieci alle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 7 legge 304/82.

FERRANDI MARIO

Il valore delle dichiarazioni di Mario Ferrandi non è di natura strettamente probatoria; le ammissioni, l'ampio patrimonio di dati, relativi a fatti e a responsabilità individuali, offerto al vaglio della A.G. appaiono persino secondari rispetto ai momenti di cruda riflessione e di sincero confronto provocati dal suo interrogatorio dibattimentale.

Quest'ultimo ha avuto merito di dimostrare come, senza eludere le proprie responsabilità ed anzi valutandone onestamente il peso, si possa offrire un aiuto determinante alla comprensione di un fenomeno e delle sue motivazioni.

Al Ferrandi devono pertanto essere riconosciute le attenuanti previste dall'art. 3, comma 2° l. 304/82, per l'eccellente rilevanza del contributo, e le circostanze attenuanti generiche:

Unificati i delitti contestati col vincolo della

continuazione e ritenuto più grave il delitto di detenzione qualificata d'armi da sparo di cui al capo 556) della rubrica, si reputa adeguata la pena di anni uno, mesi uno e giorni venti di reclusione (anni cinque - $1/2$ ex.art.3, c.1 l.304/82 = anni 2 e mesi 6 - $1/3$ ex.art.3, c.2 l.304/82 = anni 1 e mesi 8 - $1/3$ ex.art. 62 bis = 1 anno, 1 mese e giorni 20), aumentati ad anni uno e mesi tre per la continuazione.

RA

1
2
1
bi
e
ri